

CALENDARIO VENATORIO 2014-2015

A cura del Settore Risorse Faunistiche e Aree Protette della Provincia di Siena

DROVINCIA DI SIENA

Sottoro Diserso Equistiche a Area Protetta della Provincia di Siona

Vista la Legge n. 157 del 11.02.1992 e la Legge Regionale toscana n. 3 del 12.01.1994 e s m i

Vista la LR 10 giugno 2002 n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale n. 3 del 12 01 1994" e s.m.i.

Viste la Legge Regionale toscana 18 giungo 2012 n. 29 e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013

Visto II D.P.G.R. n. 33/R del 26.07.2011 "Regolamento di attuazione della L. R. 12 gennaio 19.0. n. 3 (recepilmento della L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 481 del 9 giugno 2014 "Modalità per la caccia di selezione agli ungulati - stagione venatoria 2014/2015"

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 7 luglio 2014 "Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015"

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 923 del 11.12.2006 e n. 454 del 16.06.2008

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 257 del 10 dicembre 2013 "L.R. n. 3 del 12.01.1994 - Art. 28 bis c. 3" - Piano di gestione degli ungulatti in provincia di Siena: definizione delle densità obiettivo e approvazione delle linee guida per la gestione e il controllo degli ungulati con individuazione del territorio vocato e non vocato."

Vista la Deliberazione della Giunta provinciale n. 149 del 10 giugno 2014 "Caccia in selezione al cinghiale in provincia di Siena per la stagione venatoria 2014/2015 (L.R. 10 qiugno 2002, n. 20 art. 71: approvazione iolari di abbattimento. tempi e modalità operative"

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 150 del 10 giugno 2014 "Caccia in selezione a cervidi e bovidi in provincia di Siena per la stagione venatoria 2014/2015 (L.R. 10 giugno 2002, n. 20 art. 7): "Approvazione tempi e modalità operative.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1676 del 20 giugno 2014 "caccia in selezione ai cervidi e bovidi in provincia di Siena per la stagione venatoria 2014/2015 (L.R. 10 giugno 2002, n. 20 art. 7) – approvazione piani di prelievo".

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 169 del 22 luglio 2014 e.s.m.i. "L.R. 10 giugno 2002 n. 20 e successive modificazioni e/o integrazioni e Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 7 luglio 2014. Determinazioni di competenza della Provincia per la stacione venatoria 2014/2015".

CALENDARIO VENATORIO 2014-2015

Testo della Legge Regionale n. 20 del 10.6.2002 con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale 18 giugno 2012, n. 29.

Cano I - STAGIONE VENATORIA

Articolo 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

- 1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.
- Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedi, mercoledi, giovedi, sabato e domenica.
- 3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedi e venerdi, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria dissosizione per l'intera stadione venatoria.
- 3bis. În tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedi.

Articolo 2 - Giornata venatoria

- L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (ora legale):
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale; dalle ore 6.45 alle ore 18.15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5.45 alle ore 17.15:
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6.00 alle ore 17.00:
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6.15 alle ore 16.45:
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6.30 alle ore 16.38:
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6.45 alle ore 16.45:
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7.00 alle ore 17.15:
 - I) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6.45 alle ore 17.30.
- 2. Fanno eccezione:
 - a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
 - b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Cano II - ESERCIZIO DELLA CACCIA

Articolo 2 - Modalità a forma di caccia

- L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
- Le Province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Provincia può altresi regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre el il 31 nennaio il uso del cane da senuita
- 3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a snecie non tufelate dalla normativa vinente
- 4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
- 5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
- 6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
- 7. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
- 8. La caccia alla legre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.

Articolo 4 - Carniere giornaliero

- Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i 20 capi di selvaggina migratoria.
- 2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi.
- 3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla Provincia.
- Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Articolo 4 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

 Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad atta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Articolo 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedi precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATG). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42 comma 2 della L.R. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se nrive di fabellazione.

*NOTA: si ricorda che ai sensi della l.r. 7/1999, la quale ha modificato l'art. 30 comma 10° - della l.r. 3/1994, l'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito nei giorni di martedi gioveti, sabato e domenica

Articolo 6 - Tesserino venatorio

- 1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
- 2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno < ■> o < ●> mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilimente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrisponderza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresi indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattui. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 3, dell'articolo 8 comma 1, o in altre Regioni sono cumulabili.
- 3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (■) o (●) che contrassegna l'abbattimento del cano. così come indicato nel tesserino venatorio.
- 4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non ottre il 20 marzo di ogni anno al Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Articolo 6bis - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi

1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati, un apposito tesserino in cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.

Cano III - CAI ENDARIO VENATORIO

Articolo 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

- 1 annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013
- annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
- 3 annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013
- 4. annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013.
- 5. Abrogato.
- 6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri Piani faunistici venatori, le Province approvano, previo parere dell'istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6his annullato dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 90/2013

Articolo 8 - Deroahe

- 1. La Giunta Regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate, nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle Province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (Streptopelia turtur), colombaccio, menlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta Regionale può altresi consentire, su richiesta delle Province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzialola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i 5 capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i 4 capi e per i palmipedi non può superare i 4 capi complessivi. La Giunta Regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della L. 157/1992
- L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
- 3. Nelle aziende agrituristico-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle Province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
- 4. Le Province possono, sentiti i Comitati di Gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio.

Capo IV

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3. Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Δrtt 0_12

Omissis - Il testo degli articoli è riportato in modifica alla L. R. 12 gennaio 1994 n. 3

Cano V - NORME GENERALL

Articolo 13 - Immissioni

Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie di immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o one di rispetto annositamente predisonose di que la caccia à vietata

Articolo 14 - Sanzioni

- Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla L.R. 3/1994 e dalla Legge 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della L.R. 3/1994
- 2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da \in 5 a \in 30

Articolo 15 - Norma finale

- 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
- 2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12 comma 3 del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccial determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciorocità.

Articolo 16 - Abrogazione

1. La legge regionale 26 giugno 2001 n. 27 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Deliberazione della Giunta Regionale n. 559 del 07.07.2014 "Calendario venatorio regionale per la stagione 2014/2015"

.... (omissis)

- 1) di autorizzare la caccia alle sequenti specie per i periodi indicati:
 - Dal 21 settembre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia turtur) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nelle aziende agrituristico-venatorie e în specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.
 - Dal 21 settembre al 30 novembre 2014 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

- Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014 la caccia è consentita alla specie allodola:
- Dal 21 settembre all'8 dicembre 2014 è consentita la caccia alla specie lepre comune:
- Dal 21 settembre al 30 ottobre 2014 è consentita la caccia alla specie combattente:
- Dal 2 i setternore ai su ottobre 2014 e consentita la caccia alla specie combatterite,
 Dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie heccaccia:
- Dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo cascello:
- Dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alla specie moretta:
- Dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriolinge, pavoncella porciniline e volne.
- 2) (omissis) ...
- 3) nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all' articolo 7, comma 6, della I.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedi e il venerdi, nei periodi diversi dal periodo 21 settembre 2014 – 31 gennalo 2015.
 - 4) di fissare i sequenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:
 - allodola, 100 capi per cacciatore:
 - codone, quaglia, tortora e payoncella 25, capi per specie e per cacciatore:
 - beccaccia e moretta. 20 capi per specie e per cacciatore:
 - combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore:
 - stama 5 cani ner cacciatore
- 5) di vietare l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolore, salata e salmastra.

NORME PROVINCIALI

Ai sensi delle D.G.P. n. 149/2014, n. 150/2014, n. 169/2014

ESERCIZIO VENATORIO

La <u>caccia al FAGIANO</u> nel territorio a caccia programmata è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014; nelle AFV ed AAV è consentita fino al 31 gennaio 2015 secondo gli specifici piani di prelievo:

La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale a caccia programmata e nelle AFV:

Caccia vagante e uso del cane (Rif. L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2 e 7bis). Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane è consentita, solo alla VOLPE, secondo le specifiche sotto riportate. Nel periodo dal 1 al 19 gennaio 2015 è consentita la caccia vagante

alla BECCACCIA, con l'uso del cane esclusivamente da ferma e da cerca, all'interno delle superfici boscate (così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000) ricadenti all'interno dell'area vocata per li cinghiale individuata con Deliberazione della Giunta provinciale n. 149 del 10 giugno 2014 con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004. Ai fini della sicurezza, in tale periodo coloro che esercitano la caccia alla beccaccia dovranno indossare un indiumento ad alta visibilità

Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria;

La caccia alla VOLPE nel territorio a caccia programmata è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 anche con l'uso del cane da seguita. Nel periodo dal 1 al 31 gennaio 2015 su tutto il territorio provinciale a caccia programmata la caccia alla VOLPE è consentita solo nella tradizionale forma in battuta con l'uso del cane, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della sequadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC.

Nelle AFV la caccia alla volpe è consentita dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015.

La caccia al CINGHIALE è consentita nel rispetto delle seguenti modalità, zone e periodi:

Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia programmata <u>vocato</u> alla specie cinghiale di cui alla Delib. G.P. n. 149/2014 è consentito esclusivamente nella forma della braccata alle squadre assegnate ai Distretti di gestione dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, secondo i piani di prelievo che saranno approvati con successivo apposito atto.

Per la stagione venatoria 2014-2015 ogni squadra di caccia al cinghiale potrà effettuare le battute con almeno 25 cacciatori iscritti. Potrà inoltre effettuare battute congiuntamente ad altra squadra purché ciascuna abbia un numero minimo di 18 cacciatori iscritti. Ciascuna squadra deve sempre e comunque fare almeno 20 diomate di caccia all'anno nel territorio asseonato.

La caccia al cinghiale nelle **Aziende Faunistiche Venatorie** ricadenti nel territorio vocato è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, secondo i piani di prelievo redatti dal Servizio Risrose Faunistiche che saranno anonvati con successivo a anonsint atto.

Il prelievo del cinghiale nel territorio a caccia programmata non vocato alla specie cinghiale è consentito in forma singola, anche con l'uso del cane, dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2016. Nello stesso periodo – dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 – dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, sono consentiti anche interventi collettivi di prelievo venatorio della specie finalizzati a intensificare il contenimento del cingiliale e limitame la densistà nell'ottica di una maggiore tutela delle produzioni agricole, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 gli ATC devono, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo numerico della specie con la tradizionale forma della braccata all'interno di aree boscate conflique e/o interconnesse con corridoi ecologici. all'area vocata alla specie e cartograficamente individuate, avvalendosi delle squadre assegnate ai Distretti di nestione limitrofi, con un numero minimo di 18 iscritti:

2) gli ATC devono altresi, con propri specifici atti che ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), predisporre interventi di controllo venatorio della specie da parte di gruppi di intervento, formati da un minimo di 6 cacciatori abilitati ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e iscritti in apposito registro dell'ATC, e in grado di assicurare all'ATC garanzie per quanto concerne i requisiti (es. cani, esperienza, conoscenza del territorio, disciplina, correttezza, ecc.) indispensabili per assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi stessi. Tali interventi sono realizzati con la braccata in forma ridotta all'interno di aree cespugliose e/o boscose, che l'ATC individua sulla base della frequenza e entità dei danni pregressi e potenziali alle colture e cartograficamente determinate. In casi particolari, legati alla mancata o ridotta collaborazione delle squadre di caccia al cinghiale nel realizzare gli interventi di cui al punto 1), ovvero per impossibilità delle squadre per mancanza di ulteriori giornate di caccia, l'ATC dovrà predisporre interventi di controllo venatorio della specie da parte dei gruppi di intervento (come sopra definiti) anche nelle aree boscate contigue e/o interconnesse con corridoi ecologici all'area vocata alla specie e cartograficamente individuate di cui al punto 1).

La caccia al cinghiale nelle Aziende Faunistiche Venatorie ricadenti nel territorio non vocato è consentita, anche con l'uso del cane, in forma singola e collettiva, dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 e dal 1 œnnaio 2015 al 31 œnnaio 2015.

Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio ricadente all'interno delle Aziende Agrituristico Venatorie, con esclusione delle aree recintate destinate esclusivamente all'attività venatoria su fauna immessa, che ai soli fini della gestione faunistica e venatoria del cinghiale, e solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore Concessionario, entra a far parte del territorio a gestione programmata della caccia di competenza dell'ATC, è consentito nel rispetto delle sequenti prescrizioni.

- Gli ATC devono, con propri specifici atti che ratificano l'accordo scritto con il Direttore Concessionario dell'AAV e ne disciplinino le modalità di esecuzione (comprese le giornate e gli orari), realizzare interventi di controllo venatorio della specie con la tradizionale forma della braccata, nel periodo:
- nel territorio a caccia programmata delle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel territorio vocato: dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, secondo piani di prelievo che saranno redatti e approvati dalla Provincia con specifico atto, avvalendosi delle squadre iscritte ai Distretti limitrofi con un minimo di 18 iscritti, previo accordo tra le stesse;
- nel territorio a caccia programmata delle Aziende Agrituristico Venatorie ricadenti nel territorio non vocato: dal 1 ottobre 2014 al 30 novembre 2014 e dal 1 gennaio 2015 al 31 gennaio 2015, avvalendosi dei gruppi di intervento, formati da un minimo di 6 cacciatori abilitati ex art. 95 DPGR 33/R/2011 e iscritti in appositio registro dell'ATC:

Nella caccia al cinghiale in forma collettiva in area vocata e non vocata alla specie:

- tutti i cacciatori devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 95 del DPGR 33/R/2011;
- non può essere detenuta munizione spezzata;
- fermo restando che nella giornata venatoria il cacciatore può esercitare la caccia anche ad altre specie consentite, durante l'esercizio di caccia al cinghiale non potrà abbattere capi di fauna

selvatica diversi dal cinghiale:

- L'accesso alle noste da parte dei cacciatori deve avvenire con fucile scarico:
- tutti i partecipanti devono obbligatoriamente indossare dal momento del ritrovo al termine delle azioni di caccia - un indumento ad alta visibilità:
- i responsabili dei gruppi o delle squadre di caccia dovranno preventivamente segnalare l'area di battuta con idonea cartellonistica posta nelle vie d'accesso alle aree interessate;
- prima dell'inizio dell'intervento i responsabili dei gruppi o delle squadre di caccia dovranno compilare la lista dei nartecipanti:
- ai cinghiali abbattuti deve essere apposta l'apposita fascetta auricolare fornita dall'ATC;
- il numero complessivo dei capi abbattuti deve essere comunicato all'ATC entro il 15 febbraio 2015.

La <u>caccia di selezione al CINGHIALE</u> è consentita nei **Distretti in selezione del cinghiale** (territorio a caccia programmata, Zone di Rispetto Venatorio) di competenza degli ATC, individuati sull'area <u>non vocata</u>. Nella stagione venatoria 2014-2015 nei Distretti in selezione del cinghia caccia è consentita secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia ai cacciatori iscritti all'ATC e al Registro della caccia in selezione al cinghiale che hanno le sequenti caratteristiche:

- iil. selecontrollori abilitati al cinghiale incaricati dall'ATC dietro segnalazione di danni:
- ill. agricoltori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sui terreni agricoli di proprietà o in conduzione previa comunicazione all'ATC:
- III. selecontrollori abilitati anche al cinghiale durante l'esercizio venatorio sui cervidi dall' appostamento assegnato se ricadente in un Distretto in selezione del cinghiale.

Il prelievo venatorio del cinghiale nel territorio ricadente all'interno delle Aziende Agrituristico Venatorie in area non vocata, con esclusione delle aree recintate destinate esclusivamente all'attività venatoria su fauna immessa, che ai soli fini della gestione faunistica e venatoria del cinghiale e solo su richiesta e con accordo scritto con il Direttore, entra a far parte del Distretti in selezione del cinghiale di competenza dell'ATC, è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni. Gli ATC devono, con propri specifici atti che ratificano l'accordo scritto con il Direttore Concessionario dell'AAV e che ne disciplinino le modalità e i tempi di esecuzione, realizzare interventi di controllo venatorio della specie avvalendosi delle figure sonora elencate.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti in area non vocata la caccia in selezione del cinghiale è consentita, secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia, avvalendosi delle figure indicate nel Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale par. 2.

Nelle aree non vocate di cui ai precedenti punti la caccia di selezione al cinghiale è finalizzata a contrastare la presenza della specie al fine di prevenire e limitare danni al patrimonio agricoloforestale e in generale alle attività antropiche ed è consentita nel periodo compreso tra il 15 giugno 2014 e il 31 gennaio 2015 per tutte le classi di sesso e età, con le modalità di prelievo individuate con Delib. 31/2014

Nelle aree non vocate interessate da attività agricole o arboricoltura da legno (e nelle loro immediate vicinanze) ricadenti nell'area vocata (che rimane suddivisa in aree di battuta e assegnata alle squadre iscritte nel registro dell'ATC per l'espletamento dell'attività venatoria da effettuarsi nei periodi di cui alla L. 157/92 art. 18 c. 1 d) la caccia in selezione del cinghiale è consentita secondo i Plani di abbattimento approvati dalla Provincia ai cacciatori di cinghiale abilitati alla caccia di selezione per la specie medesima e iscritti alle squadre operanti nei distretti in cui ricadono tali zone incaricati dall'ATC dietro segnalazione di danni, oltre che agli agricoltori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sui terreni agricoli di proprietà o in conduzione previa comunicazione all'ATC. In tali aree la caccia di selezione al cinghiale è consentita nel periodo compreso tra il 15 giugno 2014 e il 31 ottobre 2014 per tutte le classi di sesso e età.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie ricadenti in area vocata la caccia in selezione del cinghiale è consentita secondo i l'ani di abbattimento approvati dalla Provincia avvalendosi delle figure indicate nel Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale par. 2.

Nelle Zone di Rispetto Venatorio ricadenti in area vocata la caccia in selezione del cinghiale è consentita secondo i Piani di abbattimento approvati dalla Provincia ai selecontrollori abilitati per la specie medesima incaricati dall'ATC, agli agricoltori abilitati alla caccia di selezione al cinghiale sui terreni agricoli di proprietà o in conduzione previa comunicazione all'ATC.

Nelle AFV e ZRV ricadenti in area vocata la caccia di selezione al cinghiale contribuisce al raggiungimento e mantenimento della DAF determinata ed è consentita nel periodo compreso tra il 15 giugno 2014 ed il 31 gennaio 2015 per tutte le classi di sesso e età con l'esclusione delle femmine adulte accompagnate dalla prole nel periodo 15 giugno – 30 settembre 2014, secondo le modalità individuate con Delib. 31/2014.

Ai sensi della L.R. n. 20 del 10 giugno 2002 e successive modificazioni e integrazioni, la caccia di selezione agli ungulati è consentita secondo gli orari specifici indicati dall'art 2 c.1 e c.2 della LR 20/2002 nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre 2014 e il 31 gennaio 2015; nel restante periodo la caccia di selezione è consentita per cinque giorni alla settimana secondo i sequenti orari:

- a) dal 15 giugno al 30 giugno: dalle ore 4,30 alle ore 21,45 (ora legale);
- b) dal 1 luglio al 15 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 22,00 (ora legale);
- c) dal 16 luglio al 31 luglio: dalle ore 4,55 alle ore 21,45 (ora legale);
- d) dal 1 agosto al 15 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 21,30 (ora legale);
- e) dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,30 alle ore 21,00 (ora legale);
- f) dal 1 settembre al 20 settembre: dalle ore 5,45 alle ore 20,30 (ora legale);

La <u>caccia di selezione a Cervidi e Bovidi</u> è consentita nei territori di competenza dei Distretti di competenza dei Distretti di periodo compreso tra il 15 giugno 2014 e il 15 marzo 2015 nel rispetto del sequente prospetto:

CAPRIOLO	Maschi I (MG) e II (MA)	dal 15 giugno 2014 al 14 luglio 2014 e dal 16 agosto 2014 al 29 settembre 2014					
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
DAINO	Maschi I (FUSONI)	dal 1 settembre 2014 al 29 settembre 2014 e dal 2 novembre 2014 al 15 marzo 2015					
	Maschi II (BALESTRONI) e III (PALANCONI)	dal 2 novembre 2014 al 15 marzo 2015					
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
CERVO	Maschi I (FUSONI)	dal 2 agosto 2014 al 31 agosto 2014 e dal 1 ottobre 2014 al 15 marzo 2015					
	Maschi II (M2)	dal 1 ottobre 2014 al 15 marzo 2015					
	Maschi III e IV (M3 e M4))	dal 1 ottobre 2013 al 15 febbraio 2015					
	Femmine I (FG) e II (FA)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015					
MUFLONE	Maschi I (M1) e successive (M2, M3)	dal 2 agosto 2014 al 29 settembre 2014 e dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015					
	Femmine I (F1) e II (F2)	dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015					
	Piccoli (maschi e femmine 0)	dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015					

La caccia di selezione è consentita secondo gli orari specifici indicati dall'art 2 c.1 e c.2 della LR 20/2002 nel periodo compreso fra la terza domenica di settembre 2014 e il 31 gennaio 2015; nel restante periodo la caccia di selezione è consentita per cinque giorni alla settimana secondo i seguenti orari:

- a) dal 15 giugno al 30 giugno: dalle ore 4.30 alle ore 21.45 (ora legale):
- b) dal 1 luglio al 15 luglio: dalle ore 4,45 alle ore 22,00 (ora legale);
- c) dal 2 agosto al 16 agosto: dalle ore 5,15 alle ore 21,30 (ora legale);
- d) dal 16 agosto al 31 agosto: dalle ore 5,30 alle ore 21,00 (ora legale);
- e) dal 1 settembre al 20 settembre: dalle ore 5,45 alle ore 20,30 (ora legale);
- f) dal 1 febbraio al 15 febbraio: dalle ore 6,30 alle ore 18,30;
- g) dal 16 febbraio al 28 febbraio: dalle ore 5,45 alle ore 18,45;
- h) dal 1 marzo al 15 marzo: dalle ore 5.45 alle ore 19.15:

Ai sensi dell'articolo 28 comma 11 della LR 3/94 e s.m.i. le cartografie indicanti i divieti di caccia e gli lattiuti Faunistici privati sono consultabili sul sito http://www.provincia.siena.it/Aree-tematiche/Bisryse-faunistriphe

PRF - APERTURA

La Provincia di Siena ha richiesto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8 della citata L.R. 20/2002, di consentire nel giorno 1 settembre 2014 (negli orari che fisserà la Regione Toscana):

- a. La caccia da appostamento alle specie TORTORA (Streptopelia turtur), COLOMBACCIO, MERLO, GAZZA, GHIANDAIA e CORNACCHIA GRIGIA su tutto il territorio provinciale, con l'esclusione delle aree boscate, costituite da altemen un ettaro di superficie, di larghezza non inferiore a metri 50, non interrotte da coltivazioni o corsi d'acqua. In tali aree boscate l'attività venatoria potrà essere esercitata solo da appostamento fisso.
- b. La caccia da appostamento alla specie STORNO, secondo modalità, tempi e luoghi individuati dalla Regione Toscana, nei comuni di Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chianciano, Chiusidino, Chiusi, Clole Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Montepulciano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, Sovicille, Siena e Sinalunora in provincia di Siena.
- c. La caccia da appostamento alla specie PICCIONE, secondo modalità, tempi e luoghi individuati dalla Regione Toscana nei Comuni di Castellina in Chianti, Cianciano Terme, Chiusi, Colle di Val D'Elsa e Montepulciano

Si da atto che, ove la Giunta Regionale accogliesse le suddette richieste:

- a. Ne sarà data comunicazione ampia ed immediata attraverso i mezzi di informazione.
- b. L'esercizio della caccia nel giorno 1 settembre 2014 potrà essere praticato esclusivamente nell'ATC di RESIDENZA VENATORIA ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011 – Art. 10. co. 5.
- c. L'esercizio della caccia potr\u00e0 essere praticato per le specie TORTORA e MERLO fino al giorno 29 dicembre 2014, e per la specie COLOMBACCIO, GAZZA, GHIANDAIA, CORNACCHIA GRIGIA fino al giorno 29 gennaio 2015.
- Si ricorda che, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 33/R del 26/07/2011, la distanza di impianto tra appostamenti temporanei non può essere inferiore a m. 80.

REGOLAMENTAZIONE

Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 nelle ZPS di seguito elencate: CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELI'ORGICA e DEL FORMONE valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria nell'ambito delle ZPS la cui validità desserà con redazione e approvazione definitiva da parte della Provincia deglia specifici piani di nestione di ciu ill'art 12 c. cmms 1 lett al della I. 8 56/01.

- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, p. 20:
- diveto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1º settembre (3 settembre qualora venga autorizzata una giornata di preapertura) e dopo la chiusura della stadione venatoria:
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CFE:
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di sittuti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura:
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

La cartografia delle ZPS è consultabile sul sito web della provincia all'indirizzo http://www.provincia. siena.it/Aree-tematiche/Aree-protette/SIR-e-siti-rete-natura.